

sciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal Tribunale.

Art.o 65. Il regio Procuratore generale, ed i regi Procuratori possono altresì interporre il loro ministero in tutte le cause ove il credono necessario.

La Corte d'Appello e i Tribunali possono interpellarli per officio.

Art.o 66. Nelle materie criminali il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori presso le prime Istanze, oltre le funzioni che loro sono demandate dal presente Regolamento, insistono per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge.

Art.o 67. Se pervengono a notizia dei regi Procuratori delitti, pei quali non siasi proceduto, li denunciano essi al rispettivo Giudice di pace.

Art.o 68. Il Procurator generale ed i regi Procuratori, nel caso in cui le parti non abbiano reclamato, denunciano al Governo gli atti, coi quali i Giudici abbiano ecceduto i loro poteri, ed i delitti commessi nel'esercizio delle loro funzioni.

Art.o 69. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori invigilano sull'osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio della Corte d'Appello e dei Tribunali di prima Istanza.

Art.o 70. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori sono specialmente incaricati di tener man ferma alla esecuzione dei giudicati.

Art.o 71. Anche nei giudizi di Polizia interviene il ministero pubblico. I Dele-